

Relazione l'Assessore all'Urbanistica Dott. Severo Martini:

Premesso che:

- L'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia", stabilisce che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di permesso di costruire od in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge la rimozione o la demolizione delle opere abusive e, quindi, il ripristino del precedente stato dei luoghi.

- L'art. 17 - comma 1, della Legge 11 novembre 2014 n. 164 "semplificazioni ed altre misure in materia edilizia", ha modificato l'art. 31 del Testo Unico dell'Edilizia n. 380/01, inserendo i seguenti commi:

4-bis. "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico;

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione;

Considerato:

- Che è necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette, dare agli uffici indirizzi operativi a cui debbano attenersi per la relativa applicazione, in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito;
- Che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

Ritenuto:

Di dover procedere all'approvazione di un "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive" (documento che si allega alla presente proposta di deliberazione);

Tanto premesso, considerato e ritenuto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- Visto l'art. 7 "*Regolamenti*" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti _____

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "*Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive*";
2. Di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, della Legge 11 novembre 2014 n. 164, venga differenziata in base alla superficie delle opere edilizie abusivamente realizzate, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato, ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, del DPR 380/2001, ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali la sanzione è sempre irrogata nella misura massima di euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa;
3. Di stabilire che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree da destinare a verde pubblico;
4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio, al Dirigente del Settore Servizio Economico e Finanziario, e al Dirigente del Settore Avvocatura di attivare la procedure necessarie per l'applicazione del presente atto;
5. Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n 267/2000, con voti unanimi resi per alzata di mano.



Città di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R N. 380 DEL 06.06.2001 PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R. n.380/2001, per abusi edilizi, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione;

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 4-bis dell'art.31 del D.P.R. n.380/2001, nel caso in cui il responsabile dell'abuso o il proprietario non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire, delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

La sanzione ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione ed a qualsiasi altra misura penale o amministrativa.

Art. 3

Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 dispone: "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente".

Tali sanzioni, in relazione all'entità delle opere edilizie abusive accertate, sono così determinate:

- a) Opere non quantificabili in termini di volume e/o superfici,
e cambi di destinazione d'uso: € 2.000,00
- b) Interventi di nuova costruzione, ed ampliamenti, come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001,
a carattere residenziale:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| fino a 10 mq. | € 3.000,00 |
| oltre 10 mq. e fino a 30 mq. | € 4.000,00 |
| oltre 30 mq. | € 5.000,00 + 100 euro per ogni mq |
- c) Interventi di nuova costruzione, ed ampliamenti, come definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001, a
carattere commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, etc.:
- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| fino a 10 mq. | € 6.000,00 |
| oltre 10 mq. e fino a 30 mq. | € 8.000,00 |
| oltre 30 mq. | € 10.000,00 + 200 euro per ogni mq |

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00 (ventimila).

Art. 4 Altre opere

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art. 5 Emissione delle sanzioni e modalità di pagamento

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli verranno determinate e applicate con provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Il mancato pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento comporterà l'attivazione del procedimento, da parte dell'Ufficio Legale del Comune, finalizzato al recupero coattivo a mezzo ruolo delle somme dovute.

Art. 6

Rateizzazione

Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a euro 1.000,00. Per importi fino a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno. Per importi superiori a euro 10.000,00 è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

Art.7

Destinazione dei proventi

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, da versare in apposito capitolo del bilancio, come prevede la norma, spettano al comune e sono destinate esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.